

# Divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari:

norma "bavaglio" o tutela della presunzione di non colpevolezza?

Intervista a Francesco Grignetti | *La Stampa*



*Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)*

a cura di  
**Guido Stampanoni Bassi**

# Divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari:

norma “bavaglio” o tutela della presunzione di non colpevolezza?

---



**FRANCESCO GRIGNETTI**

*La Stampa*

1

**Si sta discutendo, in questi giorni, dell'emendamento approvato dalla Camera dei Deputati – e proposto dall'On. Le Costa – che punta a vietare la pubblicazione, integrale o per estratto, del testo delle ordinanze di custodia cautelare. Qual è la sua opinione al riguardo? Crede che sia, come alcuni commentatori hanno evidenziato in queste ore, una «legge bavaglio»? E, se sì, perché?**

Anche se è vero che l'emendamento Costa ripristina una situazione ante-2017, e di sicuro all'epoca non vigeva alcun bavaglio, è abbastanza evidente e conclamato che l'intento del legislatore è di ridimensionare la cronaca giudiziaria. L'emendamento in questione va letto quindi in connessione con un'altra serie di limitazioni, tutte nel senso di contrastare l'informazione. In spregio alla deontologia professionale e alla responsabilità civile e penale, di cui nemmeno si fa più cenno.

## 2

**L'Ordine Nazionale dei Giornalisti, in un comunicato, ha dichiarato che «il divieto pubblicare anche solo "stralci" delle ordinanze di custodia cautelare non ha nulla a che vedere con il principio di presunzione di innocenza, ma costituisce una pesante limitazione del diritto di cronaca». È d'accordo con questa affermazione?**

La limitazione è nei fatti, anche se in sé e per sé non così dirimente. Mi domando semmai che cosa vada inteso per "stralcio": tre parole, trenta, trecento? Obiettivamente è grottesco che si pensi di silenziare l'informazione a metraggio. Se il Legislatore lo ritiene, per coerenza, dichiarare segreta l'ordinanza di custodia cautelare, allora! Ma a quel punto non soltanto si violerebbero gli equilibri costituzionali che pongono sullo stesso piano il diritto alla privacy, il segreto istruttorio, il diritto/dovere all'informazione, ma si rasenterebbe quel che era in uso durante il Ventennio, quando le sedute e le sentenze del Tribunale speciale contro lo Stato erano segrete: le persone semplicemente sparivano e non se ne doveva più sapere nulla.

## 3

**Qualora, pur in presenza del divieto di pubblicazione del testo dell'atto, fosse possibile pubblicare il suo contenuto – ossia una sorta di sintesi – ritiene che vi sarebbe comunque una limitazione al diritto ad informare e ad essere informati? È sostenibile, dal suo punto di vista, che il diritto all'informazione sia tutelato solo attraverso la pubblicazione di stralci dell'atto e non anche attraverso la narrazione del suo contenuto?**

Come appena detto, non c'è un divieto di pubblicazione dell'atto perché non può essere considerato segreto. Si introduce una distinzione tra pubblicarne i contenuti per sintesi, ma non per intero o per estratto. I cronisti giudiziari naturalmente si adegueranno. Ma non riesco a capire in che modo una parafrasi dell'atto, perché la sintesi alla fine questo sarà, è più digeribile dell'atto stesso. Oltretutto è quanto avviene nella realtà. Un atto di quelli qui esaminati consta di decine e decine se non centinaia di pagine, è quindi inevitabile una sintesi, ovvero una narrazione del suo contenuto. Ciò che brucia è l'efficacia di questa narrazione, perché a volte basta una riga di intercettazione per dire tutto. Quando ci si vanta di essere "i furbetti del quartierino", ad esempio, e si sta dando la scalata alla banca Antonveneta con il beneplacito del Governatore di Banca d'Italia.

# 4

**La prassi, cui siamo abituati, di leggere sui giornali interi passaggi dell'ordinanza cautelare è rispettosa del diritto alla presunzione di innocenza?**

Come sopra. Per paradosso, il miglior diritto alla presunzione di innocenza sarebbe il silenzio tombale. Che è degno di un regime autoritario. Vivere in una democrazia avanzata comporta anche una libera stampa. La quale ben conosce, o almeno dovrebbe, la differenza tra una informazione professionale e la denigrazione. Come ben sanno tutti i cronisti giudiziari, lo strascico di cause penali e civili che seguono molti processi ha insegnato a tutti la continenza.

# 5

**È capitato, in passato, che il giornale per cui lavora pubblicasse, sul proprio sito web, il testo completo, in pdf, di un'ordinanza cautelare? Se sì, capitava con frequenza? Oppure la prassi era per lo più quella di pubblicare, all'interno dell'articolo, virgolettati del provvedimento del Giudice?**

Sul sito del mio giornale, La Stampa, credo non sia mai stato pubblicato un testo completo in Pdf. Anche perché si tratta di testi illeggibili, scritti in giuridichese, zeppi di rinvii ad articoli del codice, sentenze di Cassazione, richiami alla Cedu. Si preferisce sempre ripubblicare quanto letto sul cartaceo oppure anticipare la notizia con un brevissimo articolo.

**Qualora questa norma dovesse effettivamente entrare in vigore, secondo lei cambierà qualcosa in concreto, sia dal punto di vista del giornalista che del lettore, nell'accesso a quanto contenuto in provvedimenti come le ordinanze cautelari?**

Al di là degli accessi propagandistici, non cambierà proprio nulla.

**Esiste, secondo lei, un problema legato al cd. «mercato nero delle notizie»? Se sì, quale sarebbe la soluzione migliore attraverso cui intervenire? (ad esempio, il riconoscimento al giornalista di un diritto di accesso agli atti del fascicolo)**

Ricordo che già diversi anni fa, alcuni importanti procuratori della Repubblica proposero di liberalizzare la conoscenza degli atti a un dato stadio dei procedimenti. Il mercato nero delle notizie è l'effetto collaterale dei divieti. Di questo passo, al contrario, inevitabilmente si incrementerà. E posso facilmente prevedere che per eterogenesi dei fini si rinsalderanno invece i legami ambigui tra giornalisti e magistrati, giornalisti ed avvocati, giornalisti e investigatori, giornalisti e funzionari di tribunale, giornalisti e politici. Il circuito mediatico-giudiziario è qualcosa di molto più articolato di quanto la vulgata pensi.

**Esiste, secondo lei, un problema legato alla effettività delle sanzioni per la violazione dei divieti in tema di pubblicazione degli atti?**


Finora le sanzioni sono rimaste allo stadio di simulacro perché il sistema si regge sull'ipocrisia di non voler vedere quel che accade, salvo stracciarsi le vesti quando viene colpito qualche amico e ghignare quando viene colpito un nemico.

**Sono da poco passati due anni dall'entrata in vigore del d. lgs. che ha recepito la direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza: qual è il suo bilancio? Ritiene che il decreto abbia effettivamente limitato il diritto di informazione?**

Un effetto c'è stato: per paura di andare incontro a problemi, le forze di polizia e le procure hanno silenziato clamorosamente le notizie di cronaca nera. Salvo il morto, che non si può proprio nascondere, vengono regolarmente nascosti i fattacci del giorno, anche reati gravissimi. Non mi sembra però che ci sia in giro una percezione di maggiore sicurezza.



*Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)*



*Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)*



*Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)*

 **GIURISPRUDENZA PENALE**